

40. Assistenti di parte

Nel calcio a 11, qualora non sia prevista o possibile la presenza di Assistenti ufficiali, le Associazioni sono obbligate a porre a disposizione dell'Arbitro, per assolvere la funzione di Assistente, un loro Socio. Quest'ultimo può partecipare alla gara anche come giocatore, purché sia inderogabilmente iscritto nella lista gara come tale. In questo caso può essere sostituito nella sua funzione di Assistente in qualsiasi momento dell'incontro da altro Socio della propria Associazione, inderogabilmente iscritto nella lista gara.

L'Assistente sostituito può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita.

Non possono inderogabilmente svolgere la funzione di Assistente di parte Soci squalificati o con età inferiore a quella prevista per la partecipazione alle gare del livello cui si riferisce la partita.

Qualora l'Assistente di parte sia espulso durante la gara, deve inderogabilmente essere sostituito da un altro Socio della stessa squadra già indicato sulla lista di gara e già identificato dall'Arbitro. In mancanza di Soci in panchina, l'Assistente espulso deve, sempre inderogabilmente, essere sostituito da un giocatore in campo.

41. Designatore arbitrale

Il Designatore arbitrale presceglie gli Arbitri e gli Assistenti ufficiali incaricati di dirigere le partite.

Nelle proprie scelte il Designatore deve attenersi alle indicazioni fornitegli dal Referente degli Osservatori e ai criteri espressi dal Coordinatore del Settore arbitrale.

Nella scelta degli Arbitri incaricati di dirigere le fasi nazionali si deve tenere conto delle indicazioni dei Coordinatori dei Settori arbitrali delle Leghe calcio regionali.

42. Direzione di gare non rientranti nell'attività dell'Uisp

Qualora un Arbitro intenda dirigere gare non organizzate dalla Lega calcio Uisp deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del Coordinatore del Settore arbitrale della Lega calcio di competenza, pena le sanzioni previste dall'articolo 158 RD.

43. Facoltà dell'Ufficiale di gara di partecipare alle gare come Atleta o Dirigente o Allenatore e obblighi conseguenti (art. 18 RA)

Nell'ipotesi in cui l'Ufficiale di gara intenda partecipare a gare come Atleta o Dirigente o Allenatore deve darne tempestiva comunicazione al Coordinatore del Settore arbitrale, prima dell'inizio della Manifestazione alla quale intende prendere parte.

Nel caso in cui l'Ufficiale di gara subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle sua veste d'Atleta o Dirigente o Allenatore è interdetto dall'attività di Ufficiale di gara per il medesimo periodo e viceversa.

Titolo X

CAMPO E TERRENO DI GIOCO

44. Caratteristiche dell'impianto sportivo

I campi di gioco devono avere i requisiti previsti dalle norme del Regolamento del gioco del calcio Uisp. In particolare devono:

- a) essere dotati di spogliatoi e con servizi igienici per le due squadre e per l'Arbitro e gli Assistenti ufficiali;
- b) essere dotati di recinzione idonea a impedire l'accesso di estranei al terreno di gioco;
- c) non presentare all'interno del campo di gioco ostacoli pregiudizievoli per l'incolumità delle persone.

45. Impraticabilità del terreno di gioco

- a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara.
- b) L'Arbitro, dopo essersi accertato della presenza delle due squadre e aver identificato i Tesserati indicati nella lista gara, effettua tale accertamento, alla presenza dei Capitani.
- c) In qualsiasi momento della gara l'Arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.
- d) Le Leghe calcio hanno la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.

Titolo XI

COMUNICAZIONI DELLE LEGHE

46. Norme di partecipazione

- a) Le Norme di partecipazione sono le disposizioni che disciplinano e regolano le singole manifestazioni. Le stesse devono essere elaborate da un gruppo di lavoro che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento.
- b) Le Leghe calcio devono pubblicare le Norme di partecipazione sul loro Comunicato ufficiale.
Per l'attività ufficiale dell'ambito agonistico, le Leghe calcio sotto indicate devono emanare le Norme di partecipazione nei termini di seguito indicati:
 - I) Lega calcio nazionale fino al 31 maggio dell'anno precedente;
 - II) Leghe calcio regionali fino al 30 giugno dell'anno precedente;
 - III) Leghe calcio territoriali fino al 31 luglio dell'anno precedente.

I termini sopra indicati possono essere derogati solo in presenza di particolari e giustificati motivi, previa autorizzazione della Lega calcio di livello superiore.

- c) Le Norme di partecipazione devono essere approvate dalla Lega calcio di livello superiore –prima della loro pubblicazione- e devono contenere le informazioni di seguito indicate:
- 1) la tipologia dell'attività (ufficiale o non ufficiale); la disciplina alla quale si riferiscono (calcio a 11 o a 5 o a 7/8 ecc.); l'ambito (agonistico o non agonistico); la categoria (maschile o femminile o giovanile) e il livello; con riserva di definire l'articolazione della manifestazione;
 - 2) le eventuali deroghe alla presente Normativa generale, indicando anche l'articolo derogato;
 - 3) la data di pubblicazione del Comunicato ufficiale;
 - 4) l'indirizzo presso il quale devono essere inoltrati eventuali ricorsi e/o istanze;
 - 5) qualsiasi altra informazione la Lega calcio ritenga opportuno pubblicare.

Il presente articolo è inderogabile, salvo la facoltà prevista nella seconda parte del punto b).

47. Comunicato ufficiale

Il Comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni delle Leghe calcio.

La conoscenza del Comunicato ufficiale deve essere garantita a tutte le Associazioni partecipanti all'attività, tramite:

- il ritiro dello stesso, da parte dei Tesserati delle Associazioni, presso la Segreteria della Lega calcio competente o in altre sedi indicate nelle Norme di partecipazione;
- la pubblicazione dello stesso sul sito internet ufficiale;
- l'invio del medesimo con mezzo idoneo alle Associazioni (e-mail, fax, altro), da parte della Lega calcio, nel caso ne sia fatta esplicita richiesta.

Le Leghe calcio possono prevedere la pubblicazione del Comunicato ufficiale su Organi di stampa.

I Comunicati ufficiali si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione (art. 46/c3 RA):

Il presente articolo è inderogabile.

48. Calendario delle gare

- a) Le Leghe calcio devono emanare l'intero calendario ufficiale delle gare prima dell'inizio della relativa manifestazione.
- b) Qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, le Leghe calcio hanno l'obbligo di comunicare alle Associazioni il calendario di ciascuna giornata di gara con un preavviso di almeno dieci giorni.

49. Comunicazione di variazioni operative

- a) Ogni Lega calcio può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, ivi comprese la programmazione delle gare e/o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie.

R. A.

- b) Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale e non possono avere effetto retroattivo.
- c) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo; in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato ufficiale successivo.

Il presente articolo è inderogabile.

50. Regolamento del gioco del calcio Uisp

- a) Sono adottate le Regole del gioco del calcio a 11, a 7 e a 5 emanate dal Consiglio direttivo nazionale della Lega calcio Uisp.
- b) Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Lega calcio nazionale deve comunicare - tramite la pubblicazione sul Comunicato ufficiale - quali Regolamenti tecnici saranno applicati nella stagione sportiva successiva.
- c) Le Leghe calcio territoriali possono adottare Regolamenti tecnici sperimentali o difformi da quanto previsto nel comma precedente unicamente per l'ambito amatoriale ricreativo e per le categorie giovanili, previa autorizzazione della Lega calcio regionale competente, sentito il parere della Lega calcio nazionale.

Il presente articolo è inderogabile.

Titolo XII**GARE****51. Tempi di gara**

I tempi di gara sono stabiliti per ogni categoria come segue:

Ambito agonistico**Categoria maschile o femminile:**

disciplina	tempi	minuti per tempo
calcio a 11	2	40
calcio a 7/8	2	30
calcio a 5	2	25

Ambito non agonistico**Categoria giovanile:**

livello	tempi	minuti per tempo	minuti per tempo nel calcio a 5 e a 7/8
Primi calci	2	15	10
meno di 10 anni	2	20	15
dai 10 ai 12 anni	2	20	20
dai 12 ai 14 anni	2	25	20
dai 14 ai 16 anni	2	30	25
dai 16 ai 18 anni	2	35	25

Categoria maschile o femminile:

disciplina	tempi	minuti per tempo
calcio a 11	2	35
calcio a 7/8	2	30
calcio a 5	2	25
over 35	2	35

Le Leghe calcio possono ridurre, per ogni ambito, i tempi di gara sopra previsti, purché ciò sia inderogabilmente indicato nelle Norme di partecipazione.

52. Anticipi e posticipi delle gare

- a) Le Leghe calcio competenti possono stabilire d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
- b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché ne diano motivata comunicazione scritta con atto ricettizio all'avversaria e alla Lega calcio competente, almeno 15 giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
- c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro dandone comunicazione scritta alla Lega calcio competente. Tale richiesta deve pervenire alla Lega calcio entro il termine perentorio di una settimana dalla disputa della gara.
- d) La Lega calcio dà il proprio assenso, pubblicando la modifica sul proprio Comunicato ufficiale, dopo aver verificato che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della manifestazione.
- e) Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale.
- f) Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto alle partite stabilite d'ufficio dalle Leghe calcio.

I commi a), d), e), f) sono inderogabili.

53. Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni

- a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle.
- b) L'Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara incominciata, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per gli incontri di calcio a 11, ovvero di 0-4 per gli incontri di calcio a 7/8, ovvero di 0-5 per gli incontri di calcio a 5, o con il punteggio acquisito al momento del ritiro se tale punteggio è più favorevole alla squadra avversaria. L'Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara incominciata, subisce inoltre le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (artt. 106 o 107 RD).
- c) L'Associazione che rinuncia per tre volte a una gara nel corso di una manifestazione è esclusa da questa (artt. 106 o 107 RD); per individuare il numero di rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie fasi della medesima manifestazione.
Qualora la terza rinuncia avvenga quando manchino cinque giornate o meno al termine della manifestazione, l'Associazione è considerata rinunciataria alle gare che non disputa.
- d) Il numero di tre rinunce vale nelle manifestazioni in cui siano previste almeno nove partite. Se il numero delle gare è inferiore a nove l'esclusione dalla manifestazione è disposta dopo la seconda rinuncia.
- e) La rinuncia a una partita a eliminazione diretta da parte di un'Associazione comporta l'esclusione della stessa dalla manifestazione (artt. 106 o 107 RD).

- f) Qualora un'Associazione si ritiri da una manifestazione (art. 108 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale Associazione. Qualora il ritiro avvenga quando manchino cinque partite o meno al termine della manifestazione, l'Associazione è considerata comunque, ai fini dell'attribuzione dei punti e della formazione della classifica, rinunciataria alle gare che non disputa.

Il presente articolo è inderogabile.

54. Mancata disputa della gara per causa di forza maggiore

- Qualora una gara non potesse disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (art. 7 RD) le Associazioni partecipanti non sono considerate rinunciatarie.
- L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla Lega calcio competente entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere trasmessa a mezzo di telegramma o fax, o posta elettronica.
- La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire alla Lega calcio competente entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

Il presente articolo è inderogabile.

55. Recupero delle gare

- Le partite non disputate o sospese per motivi ambientali devono essere recuperate per intero entro il turno successivo in calendario in accordo con entrambe le Associazioni interessate. Tale accordo - sottoscritto dai rappresentanti delle due squadre - deve pervenire alla Lega calcio competente almeno 48 ore prima della disputa della partita.
- Il termine per effettuare il recupero può essere prorogato, ma non oltre due mesi dalla data fissata in calendario.
- Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la Lega calcio competente può determinare d'ufficio - a suo insindacabile giudizio - la giornata, l'orario e il campo su cui disputare la partita (le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata).
- Qualora le squadre che devono recuperare una gara non raggiungano un accordo sulla data della partita (che in ogni caso deve essere disputata a distanza di almeno 48 ore da altri incontri ufficiali), la squadra prima nominata deve darne comunicazione scritta con atto ricettizio alla Lega calcio competente e alla squadra avversaria la data del recupero: in tal caso la squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella giornata indicata, purché tale comunicazione pervenga alle destinatarie almeno 7 giorni prima della gara stessa.
- Nelle fasi finali o a eliminazione diretta, qualora una gara non possa essere portata a termine o cominciata, la squadra prima nominata ha il diritto di decidere la data, l'ora e il luogo previsti per il recupero, con l'obbligo di comunicarli al Direttore di gara e all'altra squadra. Tale comunicazione deve

essere sottoscritta dai rappresentanti di ambedue le Associazioni interessate alla presenza dell'Arbitro e deve essere trasmessa, assieme al referto di gara, alla Lega calcio competente. Il recupero deve effettuarsi prima dell'inizio del turno successivo.

- f) Qualora la squadra prima nominata non sia in grado di mettere a disposizione un campo per il recupero della partita, deve avvisare, nella stessa giornata del rinvio della gara, la Lega calcio competente, che, insindacabilmente, reperisce un terreno di gioco su cui disputare l'incontro. La Lega calcio deve comunicare data, ora e campo del recupero, almeno 24 ore prima dello stesso, ad ambedue le Associazioni. Le spese sono a carico dell'Associazione prima nominata.
- g) Le Associazioni inadempienti alle disposizioni di cui alla lettera b) sono ritenute rinunciarie alla gara solo su ricorso di parte; quelle inadempienti ai punti c), d), e), f) anche d'ufficio.

56. Legittimazione a partecipare alle gare

- a) Soltanto il possesso della Tessera Uisp, ottenuta nel rispetto dello Statuto e del Regolamento nazionale Uisp e del presente Regolamento, legittima il Socio a prendere parte alle gare.
- b) Il Socio può prendere parte alla gara anche se momentaneamente sprovvisto della tessera. In tal caso l'Accompagnatore ufficiale deve attestare, per iscritto, che l'Atleta, il Dirigente, il Tecnico o l'Assistente di parte è regolarmente tesserato. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dall'articolo 151 RD, conseguentemente l'Associazione e il Socio subiscono le sanzioni previste dagli articoli 109 e 141 RD.
Per le fasi regionali e nazionali è obbligatoria l'esibizione della tessera.

57. Soci ammessi all'interno del recinto di gioco

Sono ammessi all'interno del campo di gioco, per ogni squadra, purché regolarmente tesserati e identificati dall'Arbitro:

- a) Giocatori (titolari e riserve) **18 per il calcio a 11, 14 per il calcio a 7/8, 12 per il calcio a 5;**
- b) tre Dirigenti, uno dei quali assume la funzione di Accompagnatore ufficiale;
- c) Assistente di parte, se previsto;
- d) Medico sociale, che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine;
- e) Massaggiatore, che deve anch'egli attestare la sua qualifica.

58. Adempimenti preliminari

Almeno 15 minuti prima dell'orario ufficiale di gara, l'Accompagnatore ufficiale deve presentare all'Arbitro:

- a) le tessere delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco;
- b) i documenti d'identità delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco;